SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Ministero dello sviluppo economico:

Banca d'italia:

Ufficio territoriale del governo di trieste:

Regione Friuli-Venezia Giulia:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Aprigliane, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Aprigliano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aprigliano (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giorgio Criscuolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Aprigliano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 novembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 56193/2008 AREA 2ª EE.LL. del 20 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della SV. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aprigliano (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giorgio Criscuolo.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A00467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2008, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fui del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Colucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dall'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Benevento, con provvedimento del 31 ottobre 2008, ha nominato un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, ha provveduto agli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione del 21 novembre 2008.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 34042/ Area 11 del 21 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luigi Colucci.

Roma, 9 dicembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A00468

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 novembre 2008.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel biennio 2006-2007, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Visti gli articoli 34, 35, 36, e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, di durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici;

Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale a regime, e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 47-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 i cui principi sono ora codificati nel testo dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ammette «alla contratta-

zione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005 con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, espresso, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2005, all'Amministrazione dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la nota del 9 gennaio 2006 prot. n. 27/S187 con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno ha richiesto, tra l'altro «nella prospettiva dell'attivazione delle procedure negoziali previste dal decreto legislativo n. 217 del 2005» alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco «… di provvedere con ogni consentita sollecitudine alla rettifica della composizione dei rispettivi attuali organismi direttivi di livello nazionale»;

Vista la nota dell'11 gennaio 2006 prot. n. DFP/1149/06/1.2.2.3.2. con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto, tra l'altro, al Ministero dell'interno la rilevazione delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale rilasciate all'Amministrazione, fino al 31 dicembre 2005 «incluso», a favore delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali per il personale delle Aree e dei Comparti di contrattazione collettiva;

Vista la nota del 1° marzo 2006 prot. n. 362/S158/R06 con la quale il predetto Dipartimento dei Vigili del fuoco ha partecipato, tra l'altro, alle predette organizzazioni sindacali l'avvio della procedura per la rilevazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998 e, inoltre, ha convocato le stesse organizzazioni per «il ritiro delle schede» contenenti i dati sulla rilevazione in parola, ai fini della sottoscrizione delle stesse schede e dell'inserimento nelle riferite schede, «nell'apposito spazio all'uopo lasciato in bianco», della «indicazione della precisa denominazione» delle medesime organizzazioni sindacali;

Vista la nota del 13 marzo 2006 prot. n. 433/S158/R06 con la quale il predetto Dipartimento dei Vigili del fuoco ha comunicato, tra l'altro, che al termine della procedura di rilevazione citata «hanno sottoscritto le schede i seguenti sindacati nazionali di categoria: ANIPA, CONAPO, DIRSTAT, Sindacato Italiano …; non hanno invece inteso sottoscrivere, adducendo le motivazioni riportate nelle rispettive schede, i Sindacati nazionali di categoria di seguito indicati: …, CGIL FP, CISL SINALCO, CONFSAL VV.FF., RdB,… SNAVF CISAL, … UGL, UIL PA, USPPI»;

Vista la nota del 27 marzo 2006 prot. n. DFP/13367/06/1.2.2.3.2. con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto all'Amministrazione dell'interno di procedere, limitatamente ai dati relativi alle organizzazioni sindacali non firmatarie delle schede, «… ad una ulteriore e accurata verifica presso i competenti uffici del Ministero in parola (Ministero dell'economia e delle finanze), nonché, ove il caso lo richieda, presso le articolazioni periferiche di codesta medesima Amministrazione, convocando successivamente alla verifica in questione, le organizzazioni interessate sia nell'ipotesi che i precedenti dati forniti risultino confermati e sia nell'ipotesi che, a seguito di tale verifica, occorra correggere i dati che hanno dato luogo alla mancata sottoscrizione delle schede»;

Vista la nota del 12 aprile 2006 prot. n. 720/S158/R06 con la quale il predetto Dipartimento dei Vigili del fuoco ha trasmesso i dati risultanti dall'ulteriore verifica operata, precisando, tra l'altro, che le organizzazioni UIL VVF e SNAVF CISAL non hanno provveduto alla sottoscrizione delle relative schede sostenendo che ai fini della rilevazione devono essere prese in considerazione le sole deleghe per le quali vi è la corrispondente ritenuta così come risultante dai tabulati rilasciati dal Ministero dell'economia e delle finanze, motivazioni evinte dall'apposito verbale, allegato alla predetta nota del 12 aprile 2006;

Ritenuto che le motivazioni poste dalla UIL VVF e SNAVF CISAL a base della mancata sottoscrizione delle schede devono ritenersi assorbite dai principi di cui al parere del Consiglio di Stato Sez. I, n. 451/2000, formulato per analoga fattispecie, principi secondo i quali «… al fine pubblicistico della rappresentatività è necessario che la delega sia stata "rilasciata" (ossia "consegnata" all'Amministrazione di appartenenza) anteriormente al 31 dicembre di ogni anno per poter essere legittimamente computata a tal fine nell'anno successivo…» ciò indipendentemente dal fatto che la trattenuta sia effettivamente operata «… a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio (ossia della consegna all'Amministrazione stessa)»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 3 maggio 2006, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2006/2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006/2007 per gli aspetti economici, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e al biennio economico 2006/2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto del Presidente della repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che la ripartizione dei distacchi avvenga tra le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale, incluse nel menzionato decreto ministeriale del 3 maggio 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco aventi titolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «.. l'attuazione… del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell' ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il contingente complessivo di sedici distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, è ripartito, per il biennio 2006-2007, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 3 maggio 2006, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2005:

1. F. VVF CISL (Federazione VVF CISL): sette distacchi sindacali;

2. FP CGIL VVF (Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Funzione Pubblica - Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco): cinque distacchi sindacali;

3. UIL PA VVF (Unione Lavoratori Italiana Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco): due distacchi sindacali;

4. RdB PI CUB (Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego Confederazione Unitaria di Base): un distacco sindacale;

5. CONFSAL VVF (Confsal Vigili del Fuoco): un distacco sindacale.

Art. 2.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 14 novembre 2008

Il Ministro: BRUNETTA

09A00446

DECRETO 14 novembre 2008.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel biennio 2008-2009, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia»;

Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, del citato decreto 4 aprile 2008, n. 105, che fissa in cinque unità il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;

Visto il medesimo art. 12, comma 2, del menzionato decreto 4 aprile 2008, n. 105, il quale prevede che, alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, il quale statuisce che la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, che ha validità fino alla successiva, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'amministrazione, accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene operata la ripartizione;

Visto l'art. 15, comma 1, del suddetto decreto 4 aprile 2008, n. 105, il quale prevede che il Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota prot. n. OM 7714-1140 del 15 maggio 2008 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «In attuazione di quanto previsto dall'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001…», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia, riferiti al 31 dicembre 2007, confermata, a seguito di specifica richiesta delle Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con nota prot. n. OM.6161/BIS/P-1396 del 16 giugno 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 22 luglio 2008 di «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «… le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…» nonché a provvedere alla «attuazione… del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2008-2009, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2008-2009, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, a favore del personale della carriera prefettizia, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 22 luglio 2008 di «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139», in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2007:

1) SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale Funzionari Prefettizi): due distacchi sindacali;

2) S.N.A.D.I.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Dirigenti Prefettizi) : un distacco sindacale;

3) F.P.I. - C.I.S.L.: un distacco sindacale;

4) A.P. - Associazione Prefettizi: un distacco sindacale.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 12, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2008

Il Ministro: BRUNETTA

09A00447

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la de materializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 gennaio 2009 ammonta a 20.315 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 ottobre 2007, 8 gennaio, 9 maggio, 8 settembre e 10 novembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, di cui al decreto dell'8 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto dell'8 gennaio 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 gennaio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 gennaio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 168 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 gennaio 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A00563

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2008.

Retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi per gli anni 2006 e 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 12 dicembre 2007 n. 407 relativa alla «determinazione delle retribuzioni convenzionali per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi» per gli anni 2006 e 2007;

Visto il parere della Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con nota del 2 ottobre 2007;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008 che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1999 fino al 2005;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2006 e nell'anno 2007, calcolata dall'ISTAT, rispettivamente nella misura del 1,7 e del 2,0 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la conferenza dei servizi tenuta con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 4 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, nonché delle prestazioni a queste collegate, è fissata in euro 22.500,47 per l'anno 2006 ed in euro 22.950,48 per l'anno 2007, con decorrenze rispettivamente dal 1° luglio 2006 e dal 1° luglio 2007.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati, a partire dal 1° luglio 2006, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 218

09A00562

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pilis Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pilis Anna, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Pielegniarka dyplomowana» conseguito in Polonia presso l'Istituto Medico Professionale di Czestochowa in data 12 giugno 1987, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Pilis Anna ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata Bajor;

Vista la certificazione del Municipio della città di Czestochowa (Polonia) in data 7 luglio 1992 nella quale si attesta il cambiamento del cognome dell'interessata da Bajor a Pilis;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielegniarka dyplomowana» conseguito in Polonia presso l'Istituto medico professionale di Czestochowa in data 12 giugno 1987 dalla sig.ra Bajor Anna, oggi Pilis, nata a Czestochowa (Polonia) il giorno 18 luglio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La sig.ra Pilis Anna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00250

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig. Cudzik Jadwiga, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cudzik Jadwiga, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso la scuola superiore di medicina a Legnica in data 10 marzo 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso la scuola superiore di medicina a Legnica in data 10 marzo 2007 dalla sig.ra Cudzik Jadwiga, nata a Zlotoryja (Polonia) il giorno 26 febbraio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La sig.ra Cudzik Jadwiga è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso da parte dell'interessata delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00251

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Mihai Vlad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1 , 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Mihai Vlad, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2007, dal sig. Mihai Vlad, nato a Birlad (Romania) il giorno 29 gennaio 1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Mihai Vlad è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00246

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Simaku Odeta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n . 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Simaku Odeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 1 8 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall' interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la Facoltà di Infermeria dell'Università degli studi di Tirana (Albania) dalla sig.ra Simaku Odeta nata a Durres (Albania) il giorno 11 maggio 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Simaku Odeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00249

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Apetrachioaei Otilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Apetrachioaei Otilia cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Post-Liceale Sanitaria «Psyconas» di Vaslui nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Post-Liceale Sanitaria «Psyconas» di Vaslui nell'anno 1995 dalla sig.ra Apetrachioaei Otilia, nata a Negresti provincia di Vaslui (Romania) il giorno 23 novembre 1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Apetrachioaei Otilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00245

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexandrina Ciobanu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico stilla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alexandrina Ciobanu nata Nistor nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 18/maggio 1973, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licentã de Doctor-medic stomatolog in profilul Medicinã specializarea stomatologie» rilasciato in data 28 gennaio 1999 con il n. 334 dalla Universitatea de Medicinã şi Farmacie din Timişoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licentã de Doctor-medic stomatolog in profilul Medicinã specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicinã şi Farmacie din Timişoara Romania - in data 28 gennaio 1999 con il n. 334 alla sig.ra Alexandrina Ciobanu nata Nistor nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 18 maggio 1973 e riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatria;

Art. 2.

La sig.ra Alexandrina Ciobanu nata Nistor è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso. da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00243

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Biondo Piero, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Biondo Piero, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinischer Masseur» conseguito il giorno 20 giugno 2006 presso «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Visto il diploma di «Hydro- und Balneotherapie», rilasciato il giorno 5 novembre 2006 dallo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) ad integrazione della formazione già in possesso del richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal Testo unico delle Leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Medizinischer Masseur» conseguito il giorno 20 giugno 2006 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) dal sig. Biondo Piero nato a Vipiteno (Bolzano) (Italia) il giorno 14 giugno 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00454

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Perathoner Lukas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 deI succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Perathoner Lukas, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeut» conseguito in Germania presso la «Privaten Lehranstalten Eckert GmbH in Regenstauf» - Istituto Professionale per fisioterapisti «Eckert GmbH» di Regenstauf, in data 27 luglio 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeut» conseguito in Germania nell'anno 2007 presso la «Privaten Lehranstalten Eckert GmbH in Regenstauf» - Istituto Professionale per fisioterapisti «Eckert GmbH» di Regenstauf, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeut» a partire dal giorno 27 luglio 2007 dal sig. Perathoner Lukas nato a Bolzano (Italia) il giorno 25 aprile 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00453

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzalez Vargas Montserrat, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gonzalez Vargas Montserrat, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito nell'anno 2007 presso la «Universitat Autonoma de Barcelona» di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito nell'anno 2007 presso la «Universitat de Barcelona» di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Gonzalez Vargas Montserrat nata a Barcellona (Spagna) il giorno 10 gennaio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00448

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Jens Schuster, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jens Schuster nato a Leipzig (Germania) il giorno 19 aprile 1968, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Zeugnis über den Hochschulabschluβ Medizin conseguito in data 8 settembre 1995 presso la Universität Leipzig - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 16 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jens Schuster ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Fächarzt für Anästhesiologie conseguito in data 19 dicembre 2001 presso la Sächsische Landesärztekammer - Germania- al fine dell'esercizio, in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Zeugnis über den Hochschulabschluβ Medizin conseguito in data 8 settembre 1995 presso l'Universität Leipzig - Germania - dal sig. Jens Schuster, nato a Leipzig (Germania) il giorno 19 aprile 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Jens Schuster è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Fächarzt für Anästhesiologie conseguito presso la Sächsische Landesärztekammer – Germania - in data 19 dicembre 2001 dal sig. Jens Schuster, nato a Leipzig (Germania) il giorno 19 aprile 1968, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 4.

Il sig. Jens Schuster, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00449

DECRETO 24 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Arion Ionela Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1 , 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Arion Ionela Mihaela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale sanitaria «prof. dott. Nanu I. Muscel» di Cimpulung nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Prof. dott. Nanu I. Muscel»di Cimpulung nell'anno 2000 dalla sig.ra Arion Ionela Mihaela, nata a Curtea de Arges (Romania) il 24 giugno 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Arion Ionela Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00244

DECRETO 30 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Khatun Olima, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari. delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Khatun Olima ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Bangladesh, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1996 presso l'Istituto per infermiere di Khulna (Bangladesh) dalla sig.ra Khatun Olima, nata a Bagerhat (Bangladesh) il giorno 17 marzo 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Khatun Olima è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio profèssionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00247

DECRETO 30 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiriboga Rey Gloria Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chiriboga Rey Gloria Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Infermeria» conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Infermena» conseguito nell'anno 1994 presso la Università di Cuenca (Ecuador) dalla sig. ra Chiriboga Rey Gloria Maria, nata a Paltas (Ecuador) il giorno 24 maggio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Chiriboga Rey Gloria Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00248

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. S.A.F. - Coop. a r.l.», società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata, in Barga, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Soc. S.A.F. - Coop. a r.l.», società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Barga (Lucca) (codice fiscale 01022480469) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 domiciliato in Firenze, Lungarno Guicciardini, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00455

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Castrum S.p.A.», in Castorano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 1/07 in data 29 novembre 2007 del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società società cooperativa Castrum S.p.A., con sede in Castorano (Ascoli Piceno) (codice fiscale n. 01708920440) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'Avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, domiciliato in Firenze, Lungarno Guicciardini, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00461

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I Quattro Mori Società cooperativa sociale a mutualità prevalente - società cooperativa», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'accertamento ministeriale in data 27 marzo 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. I Quattro Mori Società cooperativa sociale a mutualità prevalente -- Società Cooperativa, con sede in Livorno (codice fiscale n. 00829400498) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Pietro Gallo, nato a Puerto La Cruz (Venezuela) il 27 giugno 1955, con domicilio in Budrio (Bologna), Via Martiri Antifascisti n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00462

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fast Società cooperativa a r.l.», in Senigallia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 agosto 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Fast Società cooperativa a r.l., con sede in Senigallia (Ancona), (codice fiscale n. 02099850428) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957 domiciliato in Roma, via Antonio Cantore, n. 17 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00463

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edilfaraoni - società cooperativa a responsabilità limitata», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione ministeriale di mancata revisione in data 30 novembre 2007 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Edilfaraoni - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Treviglio (Bergamo), (codice fiscale 02865550160) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Antonio Pennino, nato a Napoli il 21 aprile 1964, ivi domiciliato in via dei Mille, n. 16 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00460

DECRETO 26 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Angeli assistenza società cooperativa sociale a r.l.», in Pozzuoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione in data 13 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Angeli assistenza società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Pozzuoli (Napoli) (codice fiscale 07656410631),è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Enrico Rummo, nato a Napoli il 12 gennaio 1963 ivi residente, in piazza Piedigrotta, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tibunale aministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00456

DECRETO 26 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa regionale A.C.L.I. Recupero edilizio a r.l.» (società cooperativa edilizia a responsabilità limitata), in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 39 in data 20 giugno 2008 del tribunale di Reggio Emilia, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa regionale A.C.L.I. Recupero edilizio a r.l.» (società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Reggio Emilia (codice fiscale 01873560369), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Pietro Gallo, nato a Puerto de La Cruz (Venezuela) il 27 giugno 1955, domiciliato in Budrio (Bologna), via Martiri Antifascisti, n.11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2008.

Il Ministro: SCAJOLA

09A00457

DECRETO 26 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.T.G. Società cooperativa tassisti gragnanesi», in Gragnano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione in data 18 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.T.G. Società cooperativa tassisti gragnanesi» in liquidazione, con sede in Gragnano (Napoli) (codice fiscale 05909430638), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Enrico Rummo, nato a Napoli il 12 gennaio 1963 ivi residente, in piazza Piedigrotta, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto darà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00458

DECRETO 26 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativava «B.N.K. Service società cooperativa», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 6 novembre 2007 e dei successivi accertamenti in data 6 dicembre 2007, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545 *terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «B.N.K. Service società cooperativa», con sede in Piacenza (codice fiscale 01371250331), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pietro Gallo, nato a Puerto de La Cruz (Venezuela) il 27 giugno 1955, domiciliato in Budrio (Bologna), via Martiri Antifascisti, n.11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00459

DECRETO 19 dicembre 2008.

Scioglimento di alcune società cooperative site nella regione Lazio.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	COOPERATIVA SOLE A R.L.	OSTIA LIDO (RM)	LAZIO	04743651004	19/07/1994
2	SERVICE PLUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05186001003	12/11/1996
3	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA GIORNALISTI TEVERE A R.L.	ROMA	LAZIO	80079570588	14/07/1962
4	COOP. SPORT. A R.L. COOP. SPORTIVA SOCIO CULTURALE TURISTICA CITTA' DI ROMA	ROMA	LAZIO	05055510589	20/05/1981
5	QUADRIFOGLIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06980591009	25/02/2002
6	AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROCCA PRIORA (RM)	LAZIO	04046921005	05/03/1991
7	COOPERATIVA AGRICOLA SILVO-PASTORALE MONTECECUBO	ESPERIA (FR)	LAZIO	01557540604	24/11/1985
8	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SEI DICEMBRE - S. A R.L.	ROMA	LAZIO	03261410587	16/12/1975
9	ELETTRO MONTAGGI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06517131006	13/03/2001
10	COLONNA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	COLONNA (RM)	LAZIO	03197790581	01/03/1977
11	SOC. COOP. EDITORIALE ALEX A R.L.	ROMA	LAZIO	04060561000	22/03/1991
12	UTINAM 90 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03632651000	02/05/1989
13	BIBLIOTECHE E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05160861000	20/09/1996
14	GLOBAL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' A R.L.	ROCCASECCA (FR)	LAZIO	02219070600	29/11/2001
15	COOP.SE.F. - COOPERATIVA SERVIZI FINANZIARI - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	04466091008	29/12/1992
16	IL PLATANO - SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80429420583	07/05/1952
17	COOPERATIVA DI CONSUMO DIPENDENTI I.E.S. - SWEDA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	07482810582	13/05/1986
18	EURODRINK - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03975880588	28/05/1981
19	COOPERATIVA PULISERVICE 2000 PICCOLA COOP. A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05668431009	10/12/1998
20	LA BRACCIANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05968201003	15/02/2000
21	GOLD COMMERCIAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06807891004	07/11/2001
22	AUTOVOX TERZA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02843420585	23/04/1971
23	TECNO ANTINCENDIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05335261003	25/06/1997
24	COOPERATIVA PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06953450589	21/03/1985
25	FAST PULIMENTO E SERVIZI - P.S.C. A R.L.	ROMA	LAZIO	07021531004	27/03/2002
26	CO.S.A.C. - COOPERATIVSERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	05476091003	19/02/1998
27	SISTEMI APERTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	07049540581	14/06/1985
28	NUOVE LINEE BRACCIANESI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRACCIANO (RM)	LAZIO	03837471006	19/03/1990
29	MEDAGLIA D'ORO GIORGIO DRAMIS - SOC. COOP.VA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80246990586	23/10/1953
30	TECHNICOOP ENGINEERING - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05655050580	27/11/1982
31	UNIONE PROGETTO LAVORO WORK AND BUSINESS - P.S.C. A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05952881000	08/02/2000
32	ALIGI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80198370589	09/12/1955
33	M.T & MONETA TRANSPORT & SERVICE - P.S.C. A R.L.	ROMA	LAZIO	06788401005	06/11/2001
34	VIRIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80410050589	22/07/1964
35	OIKIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80418090587	19/06/1963
36	PROGETTO ED.MO.S. EDUCAZIONE MOVIMENTO SPORT - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	06091220589	09/05/1983
37	SERVIZI ESPRESSI - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	ROMA	LAZIO	07106490589	11/07/1985
38	VENTIETRENTA - SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO CULTURALE A R.L.	ROMA	LAZIO	07483120585	07/05/1986
39	IMMOTA FIDES SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80410030581	04/12/1963

40	MANISCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	05419451009	11/12/1997
41	ARTE SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI A R.L.	ROMA	LAZIO	80403660584	06/04/1954
42	CASA PRIMA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MONTE PORZIO CATONE (RM)	LAZIO	04705811000	06/05/1994
43	COOPERATIVA PRIMA VILLALBA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	04711361008	29/04/1994
44	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO EURO - COOP 92 A R.L.	ROMA	LAZIO	03823441005	26/02/1990
45	CONSORZIO NAZIONALE CHORUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04164941009	20/09/1991
46	APPIA 86 COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI A R.L.	ROMA	LAZIO	07680030587	21/10/1986
47	MEC.NA. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	05411781007	01/12/1997
48	APE LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04267591008	18/02/1992
49	HYDRA SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	LAZIO	01787760600	25/09/1991
50	ARCICONFRATERNITA SANT'ANDREA ORDINE MILITARE SANT'ANDREA DI CAFFA A R.L.	ROMA	LAZIO	05732670582	19/07/1982

09A00464

DECRETO 19 dicembre 2008.

Scioglimento di alcune società cooperative site nelle regioni Lazio, Puglia, Campania e Basilicata.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IL SENTIERO A R.L.	ROMA	LAZIO	03086700584	14/09/1964
2	PPFTM ITALIA @MAIL VELOCEEE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ACILIA (RM)	LAZIO	06269001001	28/09/2000
3	LA SILENZIOSA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	80203270584	12/04/1964
4	ASS.NE PRODUTTORI PESCE BASSO TIRRENO E MAR DI SARDEGNA IL NURAGHE	ANZIO (RM)	LAZIO	06859080589	09/07/1984
5	LORELEY - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MAGLIANO ROMANO (RM)	LAZIO	07513400585	19/05/1986
6	GES.C.A.M. - GESTIONI COSTRUZIONI AURELIA MANUTENZIONI A R.L.	ROMA	LAZIO	04894810581	19/12/1980
7	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CINCINNATO MARE 82	ROMA	LAZIO	05527490584	28/04/1982
8	COOPERATIVA EDILIZIA RIVIERA VERDE - SOCIETA' A R.L.	ROMA	LAZIO	80438170583	13/03/1957
9	AGECON - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	05728160580	10/09/1982
10	CANTINA SOCIALE VITICULTORI DI FRASCATI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRASCATI (RM)	LAZIO	84002740581	12/07/1960
11	OCEANO PACIFICO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80414100588	30/01/1964
12	COOPERATIVA EDILIZIA FRUSINO A R.L.	ROMA	LAZIO	06757500589	15/11/1984
13	DANIFRA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80421990583	07/03/1962
14	VILLA LIETA PER DODICI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	00360010581	11/03/1963
15	VILLA CATERINA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	96019310588	03/02/1954
16	LAVORO, ASSISTENZA E PROMOZIONE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	06703070588	03/10/1984
17	MI.VI.- MIMOSE E VIOLETTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80097090585	29/03/1954
18	ROMA EST - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04779501008	24/10/1994
19	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA CARDELLINA A R.L.	ROMA	LAZIO	04142051004	23/03/1991
20	TI + SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06653961000	19/06/2001
21	G.C.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTEROTONDO (RM)	LAZIO	07496081006	14/04/2003
22	SILVANELLA - SOCIETA' COOPERATIEDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80401220589	04/07/1956
23	COOPERATIVA SILVO - AGRO - TURISTICA PAN - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OSTIA (RM)	LAZIO	08041020580	10/07/1987
24	TURRIS ROMANA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80421500580	16/12/1953
25	ISTITUTO PER LO STUDIO DEI MERCATI DEI CAPITALI - ISMEC - SOC. COOP. DI LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	02340320155	04/06/1975
26	C.T.S. - COMPAGNIA TRASPORTI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03534040583	05/03/1979
27	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CASSIA GARDEN A R.L.	ROMA	LAZIO	04987850585	14/01/1981
28	TRASVERSALE SOCIETA' COOPERATIVA DI RICERCA A R.L.	ROMA	LAZIO	97012480584	08/07/1981
29	3001 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ARDEA (RM)	LAZIO	05090100586	14/04/1981
30	VITA E BENESSERE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	03240310718	14/01/2003
31	COOPERATIVA SOCIALE LE CILIEGIE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ORDONA (FG)	PUGLIA	03245780717	10/03/2003
32	DELTA S. SOCIETA' COOPERATIVA	CORATO (BA)	PUGLIA	02400590986	21/03/2003
33	AREA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	PUGLIA	03128030719	24/05/2001
34	SERVISERRE SOC. COOP. A R.L.	STORNARA (FG)	PUGLIA	03295360717	11/12/2003
35	LO STORNO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STORNARA (FG)	PUGLIA	03125480719	16/05/2001
36	BONTA' DEL TAVOLIERE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03286420710	28/10/2003
37	AGRI SERVICE SOC. COOP. A R.L.	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	PUGLIA	03238380715	15/01/2003
38	SPAZIO 2 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04040600720	06/06/1989
39	DOMAURA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SOMMA VESUVIANA (NA)	CAMPANIA	04002091215	04/04/2001

40	GIUGNO 81 SOC. COOP. A R.L.	TORRE ANNUNZIATA (NA)	CAMPANIA	01975730639	26/06/1981
41	SERVIZI RAGIONIERI COMMERCIALISTI - SOC. COOP. SE.RA.CO. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06485410630	05/12/1991
42	GENERAL CATERING SERVICES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALERNO	CAMPANIA	03594520656	15/10/1999
43	CILENTO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRENTINARA (SA)	CAMPANIA	03485880656	28/10/1998
44	NONSOLONERO SOCIETA' COOPERATIVA	EBOLI (SA)	CAMPANIA	04123280655	22/03/2004
45	ARCOBALENO - S.C.R.L.	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	CAMPANIA	02810740650	20/03/1992
46	AZIENDA ASSOCIATA COMUNITA' DI LAVORO	POSTIGLIONE (SA)	CAMPANIA	82002550653	10/10/1979
47	S.G. SERVIZI GLOBALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MORCONE (BN)	CAMPANIA	01227160627	10/04/2001
48	SOC. COOP. TIDE	POTENZA	BASILICATA	01623070768	08/08/2005
49	VILLAGE SPORT SOCIETA' COOPERATIVA	MOLITERNO (PZ)	BASILICATA	01624780761	15/09/2005
50	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. LA MARGHERITA	PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)	BASILICATA	01470980762	12/05/2001

09A00465

DECRETO 19 dicembre 2008.

Scioglimento di alcune società cooperative site in varie regioni.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	ALLEVATORI MARMILLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GAVINO MONREALE (CA)	SARDEGNA	02144860927	11/11/1993
2	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MODERNA A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	01921210900	03/10/2000
3	COOP. MICHELANGELO A R.L. ASSISTANCE SERVICE	NAPOLI	CAMPANIA	06936770632	06/06/1995
4	PELLICANO PICCOLA SOCIETA' COOP.VA PRODUZIONE LAVORO A R.L.	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04012541217	27/04/2001
5	EURO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	CASANDRINO (NA)	CAMPANIA	04611791213	20/11/2003
6	GASTONE SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	CAMPANIA	04514731217	13/06/2003
7	COOPERATIVA AMBIENTE, CULTURA, VITA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07476890632	15/04/1999
8	AZZURRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	04198381214	22/03/2002
9	TIRCOOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	01099060616	07/10/1981
10	SERAPIDE SOCIETA' COOPERATIVA	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07765580639	27/04/2001
11	COOPERATIVA CASA LAVORATORI A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	03725670636	14/03/1978
12	AUSONIA SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07193070633	08/07/1997
13	AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE - LE COLLINE - S.C.A R.L.	CAMPAGNA (SA)	CAMPANIA	03465770653	03/08/1998
14	SISTO RICCIO PESCA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALIFE (CE)	CAMPANIA	02640060618	26/10/1999
15	IL REGNO DI NETTUNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04190041212	25/03/2002
16	URBE NOVA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07837710636	27/11/2001
17	SAN MARCO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTICI (NA)	CAMPANIA	03764180638	31/03/1982
18	SERADI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MUGNANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04573301217	03/10/2003
19	COOP. DI LAVORO MAGGIO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	80114180633	11/05/1979
20	LA SORRENTINO, SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03574800631	04/12/1981
21	A.G.V.H. ASSOCIAZIONE GENITORI E VOLONTARI DEGLI HANDICAPPATI SOC. COOP.	MARIGLIANO (NA)	CAMPANIA	06123280635	31/01/1990
22	NEW ANGELS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	CAMPANIA	04184621219	12/03/2002
23	SOCIETA' COOPERATIVA LA MARINELLA PARCHEGGIATORI A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07455220637	22/01/1999
24	SOMETIL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POGGIOMARINO (NA)	CAMPANIA	03651251211	18/03/1999
25	SOCIETA' COOPERATIVA FLORIANA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07888700635	25/03/2002
26	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CARACCIOLO	NAPOLI	CAMPANIA	06644260637	25/02/1993
27	AZZURRA 2003 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04604321218	10/11/2003
28	CASTAGNARO VILLAGE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	04411821210	03/03/2003
29	LE TRE STELLE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SANT'ANASTASIA (NA)	CAMPANIA	05015640633	29/05/1986
30	FLEGREA 92 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	05933570631	27/09/1989
31	CONTIFATTI SOC. COOP. A R.L.	NOLA (NA)	CAMPANIA	04229101219	24/05/2002
32	CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06348600633	17/04/1991
33	NUOVA APOGEO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TORRE ANNUNZIATA (NA)	CAMPANIA	04484361219	20/05/2003
34	ALBATROS SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROTONE	CALABRIA	02516490790	20/06/2002
35	EDILGARDEN COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	BORGARELLO (PV)	LOMBARDIA	02029490188	17/12/2003
36	IL FILO D'ARIANNA - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU)	TOSCANA	01768850461	23/03/2000
37	IN.COOP. - INDUSTRIALE COOPERATIVA SOC. COOP. A R.L.	SIENA	TOSCANA	01040740522	30/03/2001
38	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ECO A R.L.	TERNI	UMBRIA	00270690555	30/11/1984
39	KA-GI - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08309220013	22/10/2001
40	COOPERATIVA SOCIALE S.I.S.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	MARCHE	93101930423	05/08/2004
41	VOLTUMNA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80255810584	18/06/1959
42	CASABLANCA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	07206250586	02/10/1985

43	LA MIMOSA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	03678001003	29/06/1989
44	MENTANA PROGETTO 92 - SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE LAVORO A R.L.	MENTANA (RM)	LAZIO	03638741003	21/04/1989
45	COOPERATIVA EDILIZIA AGAMEDE - SOC. COOP.VA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	04540061001	15/07/1993
46	LA FILIBUSTA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80202490589	06/03/1959
47	NUOVA DUEMME AUTOGRU - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	01906890593	09/12/1998
48	ROSSO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	06898520587	14/02/1985
49	GENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAN CESAREO (RM)	LAZIO	06315201001	25/07/2000
50	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. CASA SANDRA	ROMA	LAZIO	05279750581	21/12/1981

09A00466

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 settembre 2008.

Equiparazione di veicolo privato ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, come novellato e modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, e in particolare gli articoli 746 e 748, comma secondo, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio professionale militare»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 aprile 2006 che assegna al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare la competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti militari, nonché la responsabilità afferente lo svolgimento dell'attività di volo militare che in essi si svolge;

Visto il contratto n. 2479 USA, con cui il Ministero della difesa ha acquisito dalla Boeing S.p.A. quattro velivoli tipo KC - 767 A Tanker Transport, da assegnare all'Aeronautica militare;

Visto il documento denominato Commercial 767 Training Asset («CTA») Specification No. 134/CTA/27/2008, integrativo del citato contratto, in base al quale la Boeing S.p.A., in attesa che si realizzi la consegna del primo velivolo, ha concesso all'Aeronautica militare l'utilizzo temporaneo del velivolo denominato Commercial 767 Training Asset - CTA, per svolgere attività addestrativa e relativa attività operativa secondo le specifiche espressamente concordate tra le parti;

Visto il messaggio ENAC, protocollo n. 0027551/DIRGEN/TPA del 30 aprile 2008, che permette l'attività di volo in Italia al velivolo Boeing 767-231 avente numero di serie 22569 e marche di registrazione N6O6TW;

Vista la polizza assicurativa, stipulata in aderenza al Regolamento del 21 aprile 2004, n. 785/CE, n. 001-1-10292-07 e 509/A W011407, concernente il citato aeromobile Commercial 767 Training Asset di proprietà della Boeing S.p.A., con numero di serie 22569 e marche di registrazione N6O6TW;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in materia di esenzioni inerenti le tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1794/2006;

Vista la legge 18 marzo 2008, n. 71, di ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008, recante la «Disciplina del trasporto aereo di Stato»;

Vista la richiesta del Ministero della difesa di equiparare il citato velivolo ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'art. 746 del Codice della navigazione, fino al 14 maggio 2009, periodo in cui il citato velivolo è concesso in uso temporaneo all'Aeronautica militare dalla Boeing S.p.A.;

Considerato che le citate attività in cui viene impiegato il velivolo denominato Commercial 767 Training Asset - CTA sono svolte senza alcun fine di lucro, esclusivamente e ininterrottamente per l'espletamento dei compiti istituzionali assegnati alle Forze armate e che, pertanto, ricorrono i requisiti per adottare il decreto di equiparazione a velivolo di Stato richiesto dal Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aeromobile denominato Commercial 767 Training Asset, di proprietà della Boeing S.p.A., con numero di serie 22569 e marche di registrazione N6O6TW, è equiparato, fino al 14 maggio 2009, ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'art. 746 del Codice della navigazione.

2. L'aeromobile di cui al comma 1 mantiene l'iscrizione al Registro aeronautico statunitense, tenuto dalla Federal Aviation Administration – F.A.A.

Art. 2.

1. Nel quadro dei compiti istituzionali svolti dall'Aeronautica militare l'aeromobile Commercial 767 Training Asset è impiegato in attività addestrativa e relativa attività operativa.

2. L'attività di volo viene effettuata nel rispetto delle procedure ICAO e di quelle emanate dai competenti organismi comunitari.

Art. 3.

1. L'attività effettuata con l'aeromobile di cui all'art. 1 è svolta esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Aeronautica militare ed è esentata, ai sensi dell'art. 748, comma 2, del Codice della navigazione, dal pagamento di qualsiasi tassa, diritto o tariffa e comporta il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Art. 4.

1. Le inchieste tecniche in caso di incidenti o inconvenienti gravi occorsi all'aeromobile di cui all'art. 1 sono condotte ai sensi degli articoli 826 e 831 del Codice della navigazione.

Roma, 30 settembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2008
Ufficio preventivo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 220

09A00568

DECRETO 19 dicembre 2008.

Aggiornamento dei modelli dell'atto di nazionalità e del passavanti provvisorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TRASPORTO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE

Visti gli articoli 150, 151, 152 del regio decreto 30 marzo 1942, n.327 recante il codice della navigazione;

Visti gli articoli 323, 324, 325, 328 e 333, del regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con R.D. 15 febbraio 1952 n.328;

Visto il modello per l'atto di nazionalità delle navi mercantili approvato con decreto del Ministero dei Trasporti in data 24 ottobre 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2007);

Visto il modello per il passavanti provvisorio delle navi mercantili approvato con il decreto del Ministero dei trasporti in data 24 ottobre 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2007);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271 recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 il 9 febbraio 2008;)

Ritenuta la necessità di modificare detti modelli sia in relazione all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica sopraccitato, sia in relazione all'esigenze dei traffici internazionali commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Atto di nazionalità

1. L'atto di nazionalità per le navi mercantili è conforme al modello allegato A.

Art. 2.

Passavanti provvisorio

1. Il passavanti provvisorio per le navi mercantili è conforme al modello allegato B.

Art. 3.

Disposizioni attuative

1. Il modello allegato A è costituito da un foglio di dimensioni pari a 42x29,7 cm. (formato A3).

2. Il modello allegato B è costituito da due fogli separati e denominati foglio A e foglio B aventi le seguenti caratteristiche: il foglio A è di dimensioni 21x29,7 cm. (formato A4), il foglio B è di dimensioni 42x29,7 cm. (formato A3).

Art. 4.

Sostituzione degli stampati

Il proprietario della nave, oltre ai casi previsti dall'art. 151 codice della navigazione e dall'art. 327 del regolamento al codice della navigazione (parte marittima), può chiedere all'ufficio di iscrizione della nave la sostituzione dell'atto di nazionalità con il modello approvato dal presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: PUJIA

ALLEGATO *A*

REPUBBLICA ITALIANA / *Republic of Italy*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI / *Ministry of Infrastructure and Transport*

DIREZIONE MARITTIMA DI / *Maritime Headquarter of………………………….*

ATTO DI NAZIONALITÀ / ***Certificate of Registry***

Il presente atto di nazionalità autorizza ad inalberare la bandiera italiana e produce gli effetti giuridici previsti dalla legge italiana e dalla normativa internazionale.
The present certificate of registry authorizes the flying of the Italian flag and confers full juridical effects as provided by the Italian and international laws.

NOME DELLA NAVE/*NAME OF THE VESSEL:* ____

Numero IMO/*IMO number*	Nominativo di chiamata internazionale / *International Call Sign*			Tipo di nave/*Type of vessel*	
Nome e domicilio del proprietario/ *Owner's name and address*				Compartimento marittimo / *Maritime district*	
Numero di iscrizione *Registration number* …….	☐ matricola *ordinary registry*	registro internazionale *international registry*	☐ sezione *section* …….		☐ registro speciale *special registry*

☐ Caratteristiche della nave come definite dalla **Convenzione Internazionale sulla Stazzatura delle navi del 1969** e riportate nel Certificato Internazionale di Stazza n. ___________ rilasciato in data _____________:
Ship's data as defined in the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969 and shown on the International Tonnage Certficate n.___________ issued on _____________:

Stazza Lorda/*Gross Tonnage*	Lunghezza fuori tutto *Length overall*	Larghezza (Regola 2(3)) *Breadth (Regulation 2 (3))*
Stazza Netta/*Net Tonnage*	Lunghezza (Articolo 2(8)) *Length (Article 2(8))*	Altezza (Regola 2(2)) *Moulded Depth (Regulation 2(2))*

☐ Caratteristiche della nave come definite dal **Regolamento di Stazza Nazionale Italiana** e riportate nel Certificato di Stazza n. ___________ rilasciato in data _____________:
Ship's data as defined in the Italian National Tonnage Rules and shown on the Tonnage Certficate n.___________ issued on _____________:

Stazza Lorda/*Gross Tonnage*	Lunghezza massima dall'avanti della ruota di prora sotto il bompresso, alla fascia posteriore dell'orlo di poppa /*Length overall*	Larghezza massima fuori fasciame *Main breadth to outside of plating*
Stazza Netta/*Net Tonnage*	Lunghezza di stazza (art. 7 Reg.) *Tonnage Length (art.7 Rules)*	Profondità del ponte della stazza alla sezione maestra (art. 9 Reg.) *Depth from tonnage deck to ceiling amidship (art. 9 Rules)*

Particolari dello scafo e dell'apparato motore/ *Hull and engine particulars*

Costruttore, luogo e anno di costruzione/*Shipbuilder, place and year of construction*		Materiale dello scafo/*Hull material*
N° e tipo di motore/*N° and type of engine*	Costruttore/*Builder*	Potenza/*Power* (Kw)

Data/*date of issue* Il Direttore Marittimo/*The Maritime Director*

REGISTRAZIONI
RECORDS

VARIAZIONE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ISCRIZIONE
CHANGE OF PORT OF REGISTRY

DICHIARAZIONE DI ARMATORE
SHIP'S OPERATOR DECLARATION

REGISTRAZIONI
RECORDS

PUBBLICITA' NAVALE
NAVAL ADVERTISING
(annotazioni/*annotations)*

PUBBLICITA' NAVALE
NAVAL ADVERTISING
(annotazioni/*annotations)*

ALLEGATO *B*

Foglio A

REPUBBLICA ITALIANA / *Republic of Italy*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI / *Ministry of Infrastructure and Transport*

DIREZIONE MARITTIMA DI / *Maritime Headquarter of…………………………………….* .
UFFICIO CONSOLARE / *Consulate Office of…….…………..……………………….*

PASSAVANTI PROVVISORIO /*Provisional Certificate of Registry n….……..…*

Il presente passavanti provvisorio, rilasciato per (motivo)…………………… ………………………………………, autorizza ad inalberare la bandiera italiana e produce gli effetti giuridici previsti dalla legge italiana e dalla normativa internazionale.
The present provisional certificate of registry, issued for(reason)………………………………………………………………………, authorizes the flying of the Italian flag and confers full juridical effects as provided by the Italian and international laws.
Visto l'articolo 152 del codice della navigazione rilascia il presente passavanti provvisorio alla nave/*According to art. 152 C.d.N. the present provisional certificate of registry is released to the vessel* ………………………………………………………………

☐ Da iscriversi *To be registered* ☐ iscritta al n. ……… *registered at nr.*	Compartimento marittimo / *Maritime district*	
☐ matricola *ordinary registry*	☐ registro internazionale sezione………. *international registry section*	☐ registro speciale *special registry*
Numero IMO/*IMO number*	Nominativo di chiamata internazionale *International Call Sign*	Tipo di nave/*Type of vessel*
Nome e domicilio del proprietario/armatore/ *Owner's/operator's name and address*		Compartimento marittimo / *Maritime district*

☐ Caratteristiche della nave come definite dalla **Convenzione Internazionale sulla Stazzatura delle navi del 1969** e riportate nel Certificato Internazionale di Stazza n. _______ rilasciato in data ___________ o sulla dichiarazione provvisoria n. _____ rilasciata in data _____________
Ship's data as defined in the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969 and shown on the International Tonnage Certficate n.______ issued on ________ or on the provisional statement n.______ issued on _______

Stazza Lorda/*Gross Tonnage*	Lunghezza fuori tutto *Length overall*	Larghezza (Regola 2(3)) *Breadth (Regulation 2 (3))*
Stazza Netta/*Net Tonnage*	Lunghezza (Articolo 2(8)) *Length (Article 2(8))*	Altezza (Regola 2(2)) *Moulded Depth (Regulation 2(2))*

☐ Caratteristiche della nave come definite dal **Regolamento di Stazza Nazionale Italiana** e riportate nel Certificato di Stazza n. ________ rilasciato in data _____________ o sulla dichiarazione provvisoria n. _____ rilasciata in data _____________
Ship's data as defined in the Italian National Tonnage Rules and shown on the Tonnage Certficate n._______ issued on_________ or on the provisional statement n._______ issued on________

Stazza Lorda/*Gross Tonnage*	Lunghezza massima dall'avanti della ruota di prora sotto il bompresso, alla fascia posteriore dell'orlo di poppa /*Length overall*	Larghezza massima fuori fasciame *Main breadth to outside of plating*
Stazza Netta/*Net Tonnage*	Lunghezza di stazza (art. 7 Reg.) *Tonnage Length (art.7 Rules)*	Profondità del ponte della stazza alla sezione maestra (art. 9 Reg.) *Depth from tonnage deck to ceiling amidship (art. 9 Rules)*

Particolari dello scafo e dell'apparato motore/ *Hull and engine particulars*

Costruttore, luogo e anno di costruzione/*Shipbuilder, place and year of construction*		Materiale dello scafo/*Hull material*
N° e tipo di motore/*N° and type of engine*	Costruttore/*Builder*	Potenza/*Power* (Kw)

Data/*date of issue*________________________ Il Capo del Compartimento Marittimo/*The* Head of *Marittime District*
Valido fino al/ *Valid until*__________________ Il Console d'Italia/*The Italian Consul*

REGISTRAZIONI VARIE
RECORDS

NOME NAVE/*VESSEL NAME*________________________________

Foglio B

ELENCO PERSONE DELL'EQUIPAGGIO/*CREW LIST*

Il presente elenco equipaggio sostituisce il ruolo equipaggio ed è parte integrante del passavanti provvisorio rilasciato il_____________ da_______________

The present crew list is part of the provisional certificate of registry issued on__________ by____________________

NR *NR*	COGNOME E NOME *SURNAME AND NAME*	ANNO DI NASCITA *YEAR OF BIRTH*	COMPARTIMENTO MARITTIMO D'ISCRIZIONE *MARITIME HEADQUARTER*	MATRICOLA E CATEGORIA *NUMBER AND CAT.*	TITOLO O QUALIFICA PROFESSIONALE *TITLE OR PROFESSIONAL QUALIFICATION*	MANSIONI SVOLTE A BORDO *TASKS CARRIED OUT ON BOARD*	CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO, EVENTUALE CONTRATTO TIPO E RETRIBUZIONE *CONTRACT AND SALARY.*	LUOGO E DATA DI IMBARCO *PLACE AND DATE OF EMBARK*	LUOGO E DATA DI SBARCO *PLACE AND DATE OF DISEMBARK.*
	…………………….. ……………………								
	…………………….. ……………………..								
	…………………….. ……………………..								
	…………………… ……………………								
	…………………… ……………………								
	…………………… ……………………								
	…………………… ……………………..								
	…………………….. ……………………								
	…………………… ……………………								
	…………………… ……………………								
	…………………… ……………………								
	…………………… ……………………								
	…………………… ……………………								

DECRETO 23 dicembre 2008.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e galleggianti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 e le successive modificazioni: all'ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro, in quanto compreso nel compartimento marittimo di Crotone, fu attribuita la sigla 7CR e agli uffici locali marittimi di Cariati e di Trebisacce in quanto compresi sempre nel compartimento marittimo di Crotone, furono attribuite le rispettive sigle 3CR e 6CR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2008 n. 161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2008 con il quale l'Ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro è stato elevato a Capitaneria di Porto con il con il conseguente aggiornamento della tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

Considerato che sia l'ufficio locale marittimo di Cariati sia quello di Trebisacce sono ora compresi nel compartimento marittimo di Corigliano Calabro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella della sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variazione: dopo Soverato del compartimento marittimo di Crotone, aggiungasi:

Compartimento marittimo di:

«Corigliano Calabro» sigla assegnata CC;

«Cariati» sigla assegnata 1CC;

«Trebisacce» sigla assegnata 2CC.

Dalla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni sono eliminate per il compartimento marittimo di Crotone la sigla 7CR relativa all'ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro ora capitaneria di porto, la sigla 3CR relativa all'ufficio locale marittimo di Cariati e la sigla 6CR relativa all'ufficio locale marittimo di Trebisacce, ora compresi nella giurisdizione della capitaneria di porto di Corigliano Calabro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: PUJIA

09A00566

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2008.

Modifica al decreto 16 ottobre 2008, di conferimento al Consorzio di tutela e valorizzazione vini Cirò e Melissa dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Cirò» e «Melissa».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1979 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Melissa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1989, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cirò» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2008 con il quale è stato conferito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò e Melissa l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2007, per le DOC «Cirò» e «Melissa»;

Vista la nota prot. n. 2/2008 del 31 ottobre 2008, acquisita con prot. n. 13758 del 13 novembre 2008, con la quale il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò e Melissa ha chiesto, in rappresentanza delle filiere vitivinicole delle DO di competenza «Cirò» e «Melissa», il differimento dell'apposizione delle fascette identificative stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato sui recipienti di capacità inferiore ai 60 litri, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 16 ottobre 2008 e dai relativi piani di controllo;

Considerato che la modifica ai piani di controllo presentati dal Consorzio è stata oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 dicembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e della regione Calabria;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto 29 marzo 2007, il quale prevede, a garanzia della rintracciabilità delle DO ed in alternativa all'apposizione delle fascette identificative stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, l'utilizzo del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato al soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, inoltrata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Ciro e Melissa, e il parere favorevole espresso dalla regione Calabria sulla modifica ai piani dei controlli nella citata riunione del 15 dicembre 2008;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dei piani di controllo presentati dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò e Melissa istante e del decreto ministeriale 16 ottobre 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto 16 ottobre 2008, concernente il conferimento al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò e Melissa l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2007, per le DOC «Cirò» e «Melissa», è sostituito dal seguente: «limitatamente alle DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007».

2. I piani di controllo relativi alle DOC «Cirò» e «Melissa» ed in particolare la Scheda 1 —Imbottigliatore, colonna 8, vengono adeguati secondo le prescrizioni di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione, concessa all'Organismo di controllo con decreto ministeriale 16 ottobre 2008 e così come modificato dai precedenti commi, comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste dal decreto stesso e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

09A00452

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Palermo nel giorno 12 dicembre 2008.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, nel giorno 12 dicembre 2008 l'adesione del personale allo sciopero indetto dalla confederazione CGIL ed OO.SS. CUB, confederazione COBAS, SDL e confederazione Sindacale Unione Sindacale Italiana - USI AIT nonché all'assemblea indetta dalla CISL FP ha comportato la sospensione dei servizi di presentazione, accettazione e cassa delle formalità.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 8 gennaio 2009

p. *Il direttore regionale:* SORCE

09A00564

DETERMINAZIONE 9 gennaio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 12 dicembre 2008 prot. n. 21272, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali nel giorno 12 dicembre 2008.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 23 dicembre 2008 prot. n. 6667;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 12 dicembre 2008;

regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 gennaio 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

09A00570

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4942 del 15 dicembre 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 12 dicembre 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, è dipeso dallo sciopero proclamato dalla CGIL nella giornata del 12 dicembre 2008, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 124 in data 8 gennaio 2009;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 12 dicembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 gennaio 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

09A00645

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7016 del 12 dicembre 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, il giorno 12 dicembre 2008, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Mantova, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalla organizzazione sindacale CGIL - CUB - COBAS della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 123 in data 8 gennaio 2009;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, il giorno 12 dicembre 2008, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 gennaio 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

09A00646

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001): Prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino - Tratta 4 Lingotto-Bengasi - (CUP J34C03000000001) - Progetto preliminare. (Deliberazione n. 9/2008)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevede - tra l'altro - che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti, in particolare, i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEp, e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che:

all'art. 2, comma 255, autorizza, tra l'altro, un contributo di 10 milioni di euro, per l'anno 2010, da destinare alla progettazione ed all'avvio – ai sensi della richiamata legge n. 443/2001, e successive modifiche e integrazioni, della linea metropolitana di Torino;

all'art. 2, comma 257, autorizza – per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001, e successive modifiche e integrazioni, la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in parte finalizzati come indicato nella medesima disposizione;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», la voce «Torino metropolitana», con un costo di 787,597 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato — nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche — ha confermato, all'allegato 2, la voce «Torino metropolitana», nel cui ambito è stato indicato il subintervento «Torino - Metropolitana: tratta 4 prolungamento Sud Lingotto-Bengasi»;

Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141/2007), con la quale questo Comitato ha adottato misure di efficientamento della «legge obiettivo», riservandosi di esercitare il potere di revoca di precedenti assegnazioni disposte a carico dei fondi destinati all'attuazione del Programma in un quadro di ottimizzazione nell'utilizzo di dette risorse e nell'ottica di imprimere certezza e speditezza sui tempi di realizzazione delle infrastrutture strategiche in coerenza con le finalità della legge stessa;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 14 marzo 2003, e successive modifiche e integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) —è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 e ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include la «metropolitana di Torino: tratta 4 (Lingotto-Bengasi)» tra le «opere in corso con copertura parziale» riportate nella tabella B.3;

Vista la nota 15 gennaio 2008, n. 19 — poi aggiornata ed integrata con le note 21 gennaio 2008, n. 34, 24 gennaio 2008, n. 38, e 28 gennaio 2008, n. 41 — con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa al «prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino - tratta 4 Lingotto-Bengasi», proponendo - da ultimo - l'approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto preliminare e l'assegnazione di un finanziamento a valere sulle risorse stanziate dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, ad integrazione della quota di risorse disposte, a favore della suddetta metropolitana, dal precedente comma 255 della medesima norma;

Viste le note 18 gennaio 2008, n. 32, e 22 gennaio 2008, n. 747, con le quali la suddetta Amministrazione ha trasmesso integrazioni della documentazione istruttoria;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che la richiamata tratta 4 della linea metropolitana di Torino figura tra le infrastrutture riconosciute come strategiche nell'ambito dell'Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo e dalla regione Piemonte l'11 aprile 2003;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale*

che l'opera costituisce il prolungamento, verso l'area sud del comune di Torino, della Linea 1 della metropolitana, già in esercizio nella tratta Collegno-Porta Nuova ed in costruzione nella successiva tratta Porta Nuova-Lingotto;

che il progetto individua un tracciato lungo circa 1,8 km, interamente in galleria unica a doppio binario, con partenza dalla fine del manufatto per il franco di sicurezza dei treni al temine della stazione di Lingotto e con attestazione a Piazza Bengasi, dopo un percorso in asse con via Nizza, e che inoltre il progetto stesso prevede il posizionamento di un manufatto di bivio in prossimità della predetta stazione di Lingotto, per consentire - in futuro - la realizzazione di un ramo della linea diretto verso la stazione ferroviaria di Lingotto e verso piazzale Caio Mario;

che lungo la linea saranno realizzate le due stazioni «Italia 61» e «Bendasi»;

che il sistema di trasporto da realizzare è una «metropolitana automatica VAL (Veicolo Automatico Leggero)», caratterizzata — tra l'altro — da capacità di trasporto adeguata alle esigenze di mobilità, flessibilità di risposta alle variazioni della domanda di frequenza, facilità d'integrazione nell'ambiente urbano per le contenute dimensioni delle opere civili, sicurezza, economicità d'esercizio, assenza di vibrazioni trasmesse alle strutture edilizie;

che i treni previsti per la metropolitana in esame sono costituiti da 2 veicoli VAL 208 bidirezionali, su gomma e della lunghezza complessiva di oltre 52 m, e che il parco rotabili previsto in progetto è di 14 treni, da destinare all'esercizio sull'intera linea 1 per assicurare la frequenza di 90", congruente con le previsioni di traffico del progetto;

che lo «Schema d'indirizzo dei trasporti pubblici in area di Torino» — predisposto il 30 aprile 1992 dal Consorzio Trasporti Torinesi, su incarico del comune di Torino, ed allegato al «Piano d'intervento» trasmesso al Ministero dei trasporti nel giugno 1992 — prevedeva la graduale estensione della linea 1 verso sud, a Nichelino,

e verso ovest, a Rivoli, e che nel predetto «Piano» veniva configurata un'architettura del sistema di trasporto pubblico in ambito cittadino costituita — relativamente al sistema metropolitano — dalle linee 1, Rivoli-Nichelino, e 4, Falchera-Mirafiori sud;

che il prolungamento verso sud della linea 1 era previsto anche nel successivo «Aggiornamento dello schema d'indirizzo con i dati della ricerca sulla mobilità 1991» e nel «Piano generale del traffico urbano e mobilità dell'area metropolitana torinese» (PGTU), predisposto dal comune di Torino nel 1999;

che la realizzazione della linea 1 Rivoli-Nichelino è congruente con le ipotesi contenute nello «schema di struttura» del vigente PRG del comune sopra citato;

che il 31 ottobre 2002 la regione Piemonte, la provincia di Torino ed i comuni di Torino, Collegno, Rivoli e Rosta hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per il prolungamento della Linea 1 della metropolitana sia in direzione ovest (dalla diramazione per il deposito officina di Collegno verso Rivoli e Rosta), sia in direzione sud (da Lingotto verso Bengasi, con interconnessione con la stazione ferroviaria di Lingotto), impegnandosi a coprire il 40% del costo dei suddetti prolungamenti ed imputando l'onere di copertura del restante 60% a carico dello Stato, in analogia alle modalità di contribuzione individuate dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente «interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

che con nota 9 febbraio 2005, n. 4043, il comune di Torino, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto preliminare dell'intervento all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alle altre Amministrazioni interessate ed agli Enti gestori delle interferenze;

che, ai sensi dell'allora vigente art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 (attuale art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006), in data 9 febbraio 2005 il suddetto comune ha provveduto a pubblicare sui quotidiani «La Repubblica» e «La Stampa» l'avvenuto avvio del procedimento ed ha provveduto inoltre a depositare il suddetto progetto preliminare presso la regione Piemonte;

che, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, l'opera — che non ricade, neppure parzialmente, in aree protette — rientra tra i progetti di competenza comunale sottoposti alla fase di verifica e che il comune di Torino, maggiormente interessato al progetto in termini di estensione territoriale del tracciato, con determinazione dirigenziale 30 maggio 2005, n. 324, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'esclusione dell'opera medesima dalla procedura di VIA;

che, con delibera di Giunta 18 luglio 2005, n. 10-487, la regione Piemonte ha espresso parere favorevole in ordine all'esclusione dell'opera in argomento dalla suddetta procedura di VIA - a seguito dello screening effettuato di concerto con il comune di Torino - nonché in merito alla localizzazione, subordinatamente al recepimento di prescrizioni;

che, con note 23 dicembre 2004, n. 6970, e 10 febbraio 2005, n. 1653, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte - Torino e la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte - Torino hanno espresso i rispettivi pareri favorevoli, con condizioni, e che, con nota 21 settembre 2006, n. DG/BAP/S02/34.19.04/17143, la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici – acquisiti le valutazioni delle predette Soprintendenze ed il parere della Direzione generale per i beni archeologici — ha comunicato di concordare con i pareri positivi e con le prescrizioni delle Soprintendenze stesse;

che, con nota 13 ottobre 2006, n. DG/BAP/34.19.04/18696, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio ha formulato parere positivo, con l'assoluto rispetto delle prescrizioni individuate dalle strutture sopra richiamate;

che con nota 16 gennaio 2008, n. R.U. 4034, il Ministero dei trasporti ha comunicato le proprie valutazioni in merito al progetto e che, in particolare, ha comunicato di ritenere opportuno l'inserimento di un'ulteriore stazione tra le due previste dal progetto, considerate eccessivamente distanti, ed ha rilevato l'opportunità di una più approfondita analisi dei costi, ritenuti elevati soprattutto per quanto attiene le opere di sistema;

che il Ministero istruttore ha fornito riscontro alle suddette richieste, prevedendo una raccomandazione concernente l'eventuale inserimento della terza stazione e rinviando la risoluzione della problematica dei costi al momento dell'elaborazione del progetto definitivo, quando sarà disponibile un'adeguata analisi per singoli costi e quantità;

che il Ministero delle infrastrutture ha esposto, in apposito allegato, le proprie valutazioni in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto - oltre alla raccomandazione di cui sopra - le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;

- *sotto l'aspetto attuativo*

che il soggetto aggiudicatore dell'opera è il Comune di Torino;

che il predetto Comune ha affidato la realizzazione dell'opera in questione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT), derivante dalla fusione di Azienda Torinese Mobilità S.p.A. (ATM) con SATTI, società di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, totalmente controllata dal Comune di Torino ed affidataria delle attività di progettazione, costruzione e gestione della linea metropolitana in questione, giusta delibera del Consiglio comunale 14 dicembre 1998, n. 9809756/59;

che la suddetta GTT S.p.A. ha comunicato di poter consegnare al Ministero infrastrutture il progetto definitivo dell'intervanto entro il mese di maggio 2008;

che la modalità di aggiudicazione dell'opera è l'appalto;

che i tempi di realizzazione dell'opera sono previsti in 72 mesi - di cui 50 mesi per i lavori, il cui inizio è previsto dal mese di settembre 2009 - e che l'esercizio dell'intera tratta metropolitana della linea 1 dovrebbe essere avviato dai primi mesi del 2014;

che il CUP assegnato all'opera è J34C03000000001;

- *sotto l'aspetto finanziario*

che il costo del lotto in approvazione, al netto dell'IVA, ammonta ad euro 193.551.722, articolati come segue:

(importi in euro)

VOCI	IMPORTI	
	PARZIALI	TOTALI
Opere civili ed impianti civili ed elettrici	56.499.050	
Opere di mitigazione ambientale	833.500	
Espropri ed occupazioni	1.850.000	
Imprevisti, opere non contabilizzate, progettaz., direz. lavori, collaudi, comunicazione, spese generali, sicurezza	12.812.622	
TOTALE PARZIALE		71.995.172
Impianti di sistema e materiale rotabile		121.556.550
TOTALE GENERALE		193.551.722

che, per quanto riguarda le voci del suddetto quadro economico:

nell'analisi parametrica sono stati considerati i costi rilevati in sede di progetto esecutivo della tratta Collegno-Porta Nuova, ora in esercizio, e confermati in sede di progetto esecutivo della successiva tratta Porta Nuova-Lingotto, attualmente in costruzione;

che i costi delle opere di mitigazione ambientale sono compresi negli oneri di cantierizzazione, all'interno dei costi relativi alle opere civili, mentre i costi derivanti da eventuali interventi di bonifica in corrispondenza o in adiacenza del sito ex Fiat Avio, calcolati secondo l'ipotesi maggiormente cautelativa, ammonterebbero a circa 1,2 milioni di euro e sarebbero ampiamente coperti dalla voce «imprevisti»;

che - considerato lo sviluppo interamente sotterraneo dell'opera - la voce «espropri ed occupazioni» include i soli costi per occupazioni temporanee, determinate dalla cantierizzazione e dalla posa della strumentazione di monitoraggio ed il cui onere non ha subito variazioni;

che il suddetto costo di euro 193.551.722 — imputato secondo le percentuali esposte in precedenza — è finanziato come segue:

(importi in euro)

FINANZIATORE	IMPORTO
Stato:	
- art. 2, c. 255, legge n. 244/2007 10.000.000 - art. 2, c. 257, legge n. 244/2007 106.131.033	116.131.033
Regione Piemonte (fondi FAS – delibera G.R. 21 gennaio 2008, n. 26-8059)	30.000.000
Comune di Torino (delibera G.C. 18 gennaio 2008, n. 269/22)	40.000.000
Concessionario GTT (delibera C.d.A. 21 gennaio 2008, n. 8)	7.420.689
TOTALE	193.551.722

che, nell'ambito dell'analisi costi-benefici, l'indice di efficienza economica del progetto, di poco inferiore all'unità (90%), indica non solo che il progetto medesimo in termini di benefici ripaga i costi, ma anche che i primi sono quasi il doppio dei secondi; mentre la valutazione dell'impatto economico ed occupazionale dell'investimento indica, tra l'altro, un impatto occupazionale di circa 1.860 addetti;

che l'Unità tecnica-finanza di progetto ha evidenziato, «in via preliminare», la congruità del contributo statale, proponendo peraltro un'assegnazione programmatica delle risorse in modo da poter effettuare un'ulteriore verifica sui dati economici dell'intervento all'atto dell'approvazione della progettazione definitiva;

2. delle valutazioni emerse nel corso della riunione preparatoria all'odierna seduta, tenutasi il 22 gennaio 2008, ed in particolare:

che - a fronte della richiesta del Ministero istruttore di concessione di contributi di pari entità a valere sulle risorse ex art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 per gli anni 2009 e 2010 - l'assegnazione effettiva delle risorse stesse è disposta per importi differenziati, al fine dell'ottimale utilizzo degli stanziamenti disponibili;

che la suddetta assegnazione è, al momento, disposta programmaticamente e sarà trasformata in definitiva all'atto dell'approvazione del progetto definitivo;

che - in coerenza con i principi affermati nella delibera n. 14/2007 - è emersa l'opportunità di individuare il termine massimo di presentazione, a questo Comitato, del progetto definitivo dell'opera e che si è convenuto di proporre la data del 31 dicembre 2008;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006. e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche e integrazioni, è approvato, con le prescrizioni e la raccomandazione proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate, il progetto preliminare del «prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino – tratta 4 Lingotto-Bengasi» illustrato nella «presa d'atto».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di euro 193.551.722, pari al costo complessivo dell'opera come specificato nella succitata «presa d'atto», costituisce il «limite di spesa» del progetto preliminare di cui al punto 1.1.

1.3 Le prescrizioni di cui al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto in esame, sono riportate nella parte 1ª dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

La raccomandazione di cui al punto 1.1 è riportata nella parte 2ª del medesimo allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a detta raccomandazione, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture di esprimere la propria valutazione e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Assegnazione contributi

2.1 Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.1 — e ad integrazione delle risorse stanziate dall'art. 2, comma 255, della legge n. 244/2007 — sono assegnati, in via programmatica, i seguenti contributi:

euro 4.954.343 per 15 anni, a valere sulle risorse recate dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza 2009;

euro 4.954.436 per 15 anni, a valere sulle risorse recate dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza 2010.

2.2 I suddetti contributi sono suscettibili di sviluppare rispettivamente, al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume d'investimenti di euro 53.065.017 ed euro 53.066.016 e sono stati quantificati includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2.3 L'assegnazione definitiva dei contributi di cui al precedente punto 2.1, che costituiscono la misura massima di contribuzione statale all'intervento in esame, avverrà in sede di approvazione del progetto definitivo e sarà disposta nell'entità che risulterà congrua in seguito alle valutazioni ed ai pareri di cui appresso.

Il succitato progetto definitivo dovrà essere corredato:

da un'approfondita e motivata analisi dei costi, in particolare per le opere di sistema,

dalla versione analitica del piano economico-finanziario, da sottoporre alla valutazione dell'Unità tecnica-finanza di progetto,

dal parere favorevole della Commissione di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

Il richiamato progetto dovrà essere trasmesso al Ministero delle infrastrutture in tempo utile affinché detto Ministero possa sottoporlo all'esame di questo Comitato entro il termine del 31 dicembre 2008. Questo Comitato stesso si riserva di valutare l'adozione di adeguate iniziative in caso di mancato rispetto del suddetto termine.

3. Disposizioni finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2 Il suddetto Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

3.3 Il richiamato Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 353

ALLEGATO

METRO TORINO

PARTE 1ª - PRESCRIZIONI

1) Ai fini dell'ottimizzazione della realizzazione dell'opera, per il futuro collegamento della linea con la stazione ferroviaria Lingotto ed il piazzale Caio Mario (nei pressi dell'area industriale FIAT Mirafiori), per il quale nella documentazione viene solamente indicata cartograficamente un'ipotesi di tracciato ma manca lo sviluppo progettuale, dovrà essere attivata apposita procedura in merito, dopo la definitiva localizzazione del tracciato di collegamento e un'adeguata progettazione dell'intervento. Con riferimento a detto tratto, nel presente atto, si considera quindi solo il manufatto di bivio.

2) La posizione puntuale dell'uscita lato ovest in area ex «Fiat Avio» dovrà essere considerata all'interno del progetto di riassetto dell'area in questione.

3) Nella definizione del progetto si dovrà procedere coordinando gli interventi previsti con le future attuazioni del Piano regolatore, in particolare per quanto concerne l'area ex «Fiat Avio» e, a tale fine, dovranno essere verificati gli aspetti patrimoniali relativamente alle aree interessate dal progetto.

Bilancio dei materiali/riutilizzo di terre e rocce da scavo e rifiuti

4) Il progetto definitivo dovrà contenere valutazioni dettagliate sul recupero/smaltimento dei volumi di scavo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 17, 18, 19, della legge n. 443/2001 e successive modificazioni, con particolare attenzione alle quantità di:

materiale recuperabile e ipotesi di riutilizzo;

materiale contaminato da fanghi o schiume, che dovrà essere smaltito in discarica alla luce delle terre e rocce da scavo nell'ambito rifiuti.

5) Dovrà essere presentato uno studio relativo al riutilizzo dei materiali di smarino, in funzione delle conoscenze geostrutturali e geologiche acquisite sia nel corso dei lavori dei precedenti tratti di metropolitana già realizzati sia durante gli studi di ricerca relativi al progetto in esame.

6) Le eventuali aree di stoccaggio dello smarino dovranno essere situate in zone prive di sensibilità idrogeologica e lontane da centri sensibili, quali punti di attingimento idropotabile e aree di ricarica della falda, tenendo anche conto dell'eventualità che lo smarino risulti contaminato da sostanze inquinanti.

7) Dovrà essere redatto un Piano di smaltimento rifiuti, elaborato sulla base di un censimento aggiornato delle capacità ricettive dei siti disponibili e della loro accessibilità (valutando anche la possibilità di trasporto del materiale di risulta tramite ferrovia).

Atmosfera

8) Tutte le attività di cantiere e quelle a esso connesse dovranno essere attentamente gestite in modo da minimizzare la formazione di polveri e adottando tutte le misure tecniche e operative per limitare le emissioni, quali quelle indicate nella Tabella 7.5/1 dello Studio di impatto ambientale (fase di corso d'opera). In particolare, per quanto riguarda le fasi di movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti:

tutte le fasi dovranno essere progettate con l'obiettivo di contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;

sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto dovranno essere dimensionati considerando l'esigenza di garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m3 a 0° C e 0,101 MPa.

9) Le eventuali aree di stoccaggio di materiali inerti potenzialmente polverulenti dovranno essere localizzate al riparo dal vento e lontane dalle aree di transito dei veicoli di trasporto.

10) Dovrà essere preventivamente progettata l'adozione di una serie di provvedimenti finalizzati alla prevenzione e riduzione delle emissioni dovute al traffico (come previsto dalla legge regionale n. 43/2000, Allegato A «Prima attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria», al fine di limitare al massimo la possibilità dì superamento dei limiti di qualità dell'aria.

Suolo e sottosuolo

11) Fatte salve le obbligazioni contrattuali a carico della Società IPI S.p.A. alla realizzazione degli interventi di bonifica all'interno dell'area ex «Fiat Avio», di proprietà della regione Piemonte, a cura del proponente, dovrà essere predisposto l'accertamento dell'eventuale contaminazione dei terreni nell'intorno dell'area ex «Fiat Avio», considerando anche l'ipotesi che, in caso di superamento dei limiti di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, sia necessario realizzare ulteriori interventi di bonifica. Dovrà inoltre essere valutata l'interferenza con i pozzi di monitoraggio e di bonifica previsti per la fase di messa in sicurezza dell'area (progetto preliminare già approvato), nonché la modifica del regime delle acque di falda superficiale e la possibile intrusione di vapori a causa della presenza di matrici ambientali contaminate da VOC.

12) Nella non remota possibilità che eventuali scavi al di sotto dell'area ex «Fiat Avio», di proprietà della regione, possano incontrare terreni contaminati da arsenico anche a rilevanti profondità (oltre 30 metri), dovranno essere previste, a carico del proponente, le relative maggiori spese poiché il progetto preliminare di bonifica dell'area non prevede interventi su terreni al di sotto della falda (circa 12 metri).

13) Dovranno essere effettuate analisi geologiche-geomorfologiche di insieme e di dettaglio, con approfondimento delle problematiche idrogeologiche e idrauliche, nonché di indagini geotecniche puntuali lungo il tracciato della linea con caratterizzazione dei terreni interessati dall'opera, la valutazione degli effetti legati alla presenza di acqua e la realizzazione di adeguate sezioni geologico-stratigrafiche, ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988; ciò anche al fine di calcolare e prevedere i cedimenti che potrebbero verificarsi, sia in fase di esecuzione sia in fase di esercizio della linea metropolitana, a carico di infrastrutture esistenti e di edifici ubicati lungo il tracciato della galleria.

14) Dovranno essere realizzati almeno 2 sondaggi profondi nell'area in cui sarà realizzata la stazione Italia 61, almeno 1 nel tratto precedente sempre di fronte all'ex «Fiat Avio» ed almeno 2 in corrispondenza del Lingotto.

15) Ai fini dello scavo delle stazioni e della galleria in corrispondenza di Lingotto ed ex «Fiat Avio», dovrà essere predisposto un opportuno protocollo di verifica e gestione del materiale scavato, prevedendo l'intensificazione dei campionamenti e le analisi per la verifica di cui al punto precedente, la corretta gestione del terreno scavato di cui alle prescrizioni precedenti, nonché dei rifiuti.

Acque superficiali e sotterranee

16) Dovranno essere eseguite indagini dirette (sondaggi, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi) lungo l'intero sviluppo del tracciato; dovranno essere, inoltre, valutati con precisione l'escursione della soggiacenza dell'acquifero superficiale ed il regime delle acque sotterranee.

17) Si richiede che già in questa fase di indagini idrogeologiche venga installato un numero congruo di piezometri in modo da iniziare una campagna di letture (da continuare anche dopo la realizzazione della linea), possibilmente tramite acquisizione in automatico del livello piezometrico della falda, per definire l'escursione stagionale della stessa sia ante che *post operam*.

18) Dovrà essere valutato il rischio di perforazione dei tetti impermeabili, che comporterebbe l'apertura di comunicazioni tra la falda libera e le falde in pressione, eseguendo per ogni stazione, entro il sedime di costruzione, i sondaggi geognostici necessari alla valutazione e quantificazione del rischio, nonché alla definizione di accorgimenti costruttivi che permettano di effettuare le operazioni di scavo in piena sicurezza.

19) La progettazione, in particolare in corrispondenza del «salto del montone», non dovrà in ogni caso prevedere scavi approfonditi oltre la quota indicata come base dell'acquifero.

20) Dovranno essere valutati gli effetti di barriera al libero deflusso, indotti dalle opere in sotterraneo, interferenti con l'acquifero superficiale, sui livelli piezometrici e sulle direzioni di scorrimento, al fine di valutare le possibili alterazioni delle risorse idriche sotterranee; in merito si auspica l'utilizzo di un modello matematico-idraulico, in grado di simulare l'interferenza dell'acquifero sia in assenza della galleria sia ad opere ultimate.

21) Dovranno essere individuate le attività da porre in atto per la salvaguardia delle falde in pressione per i cantieri relativi alle due stazioni di tipo profondo (Italia 61 e Bengasi).

22) Per la fase di scavo dovrà essere progettato un sistema di trattamento di eventuali acque parassite provenienti dai fronti di scavo, potenzialmente inquinate, nonché dai pozzi di aggottamento eventualmente disposti lungo la linea.

Rumore e vibrazioni

23) Per gli impianti di ventilazione dei pozzi, dovranno essere progettati interventi di mitigazione finalizzati a ottenere quanto meno la riduzione di 15 dBA, già prevista dallo studio, fatta salva l'eventualità di adottare ulteriori e maggiori riduzioni per ottenere il rispetto del limite differenziale, non valutato nella documentazione presentata.

24) Per il rumore generato nella fase di realizzazione, dovrà essere previsto il rispetto dei limiti di zona vigenti al momento dell'inizio dei lavori, fatte salve le eventuali deroghe comunali per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge n. 447/1995, qualora, in fase di cantiere, detto obiettivo non fosse raggiungibile con l'adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo, quali quelli individuati nello Studio di impatto ambientale (fase di corso d'opera).

Interferenze con infrastrutture esistenti

25) Dovrà essere approfondito lo studio delle interferenze del tracciato con le infrastrutture afferenti al servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) per delineare con i responsabili dei singoli servizi le opportune azioni di prevenzione e compensazione o mitigazione, anche in fase di cantiere; i costi per gli spostamenti e le modifiche delle infrastrutture di acquedotto e fognatura esistenti, così come per le nuove infrastrutture di acquedotto e fognatura che si renderanno necessarie, dovranno essere a carico dei finanziamenti previsti per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto.

26) Dovranno essere considerate tutte le interferenze tra le infrastrutture/sottoservizi e il tracciato rilevate da Wind e da Albacom - come emerge da planimetrie depositate agli atti - e da AEM Distribuzione.

27) Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire l'integrità dei manufatti relativi ai canali irrigui industriali ancora presenti sulla via Nizza (di dimensione 0,60 m x 0,90 m) e sui tratti di via Passo Buole e via Vinovo (di dimensione 0,80 m x 1,40 m), come evidenziato in rosso nella planimetria depositata agli atti.

Cantieri

28) La progettazione definitiva dovrà contenere un dettagliato piano per la realizzazione delle fasi di cantiere, da concordarsi con l'amministrazione comunale, e nel quale, a seguito di un'attenta analisi previsionale del traffico indotto dall'attività dei cantieri, siano definiti i percorsi utilizzabili dai mezzi pesanti — ai fini del contenimento degli impatti — e venga delineato un piano per la viabilità alternativa da realizzarsi durante la fase di costruzione dell'opera. Tale piano dovrà tener conto sia delle problematiche già sorte nel corso della realizzazione del lotto attualmente in costruzione della metropolitana, sia delle problematiche di traffico già esistenti nella zona Lingotto-Bengasi in cui verrà realizzato il 4° lotto, al fine di evitare il collassamento di tutta l'area per una fase di cantiere che, necessariamente, non potrà essere breve; tale piano dovrà altresì tenere conto della presenza di tutti gli altri cantieri presenti nell'area cittadina interessata.

29) Nella progettazione definitiva dovrà essere effettuata una valutazione aggiornata basata su dati quantitativi (flussi di traffico, matrici origine/destinazione, valutazione specifica del traffico nelle ore di punta, etc.) delle potenzialità di attrazione del traffico privato da parte della linea in progetto, individuando in modo preciso le aree in cui dovranno essere realizzati adeguati parcheggi di interscambio nelle zone limitrofe, soprattutto per quanto riguarda la stazione Bengasi e le possibilità di interscambio con le altre linee di trasporto pubblico di superficie.

30) Ai fini di mitigazione, per tutta la durata delle fasi di cantiere, dovranno essere individuati e progettati sistemi di informazione per i cittadini (p. es. cartellonistica, volantinaggio, presenza di personale appositamente addestrato) in prossimità di aree critiche individuate nel piano di cui al punto precedente, in modo da informare circa l'evoluzione della situazione del traffico, le nuove direzioni di marcia, i percorsi alternativi e quant'altro sia ritenuto opportuno alla fluidificazione del traffico e comunque previsto dal piano della viabilità.

31) Nella progettazione dei cantieri, per la tratta finale che vede la via Nizza restringersi, dovranno essere predisposti interventi atti a garantire (in zona) le esigenze di traffico insopprimibili e, in particolare, l'accessibilità alle proprietà private e l'esercizio delle attività presenti (p. es. Centro Fiere Lingotto, Mercato di piazza Bengasi, etc.) con opportune modulazioni delle occupazioni di cantiere. Per la stazione «Italia 61» dovrà essere valutata, con i Settori Comunali competenti, l'opportunità di chiudere la rampa in uscita su via Nizza del sottopasso del Lingotto in quanto sbocca sul cantiere della stazione.

32) La progettazione delle fasi di cantiere dovrà essere effettuata cercando di ottimizzare gli spazi disponibili e le occupazioni permanenti sulla base di reali esigenze lavorative, gestionali e di sicurezza, valutando, per quanto possibile, le eventuali trasformazioni urbane in atto in un contorno significativo del cantiere stesso. Particolare attenzione e cura dovrà essere posta nel garantire le esigenze insopprimibili di mobilità: in particolare dovranno essere garantiti il transito dei mezzi di soccorso, l'accessibilità alle proprietà private e al polo fieristico e la fruibilità del mercato di piazza Bengasi.

33) Dovranno infine essere progettati con particolare attenzione tutti gli interventi di mitigazione atti a rendere vivibile per la popolazione il periodo di costruzione dell'opera.

Monitoraggi

34) Dovrà essere definito un piano di monitoraggio comprendente: un rilievo complessivo di tutte le componenti ambientali nello stato ante operam, il loro costante controllo in corso d'opera e post operam, con tempistiche e modalità da concordare con ARPA Piemonte e gli Enti competenti. Tale piano di monitoraggio ambientale dovrà necessariamente prevedere:

la programmazione definita di tutte le attività attuate con strumenti e metodiche che dovranno essere condivisi dai soggetti competenti in materia di controlli ambientali;

l'utilizzo di metodologie validate e di comprovato rigore tecnico-scientifico;

la restituzione delle informazioni in maniera strutturata e georiferita, di facile utilizzo e con possibilità di correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche concordate;

l'utilizzo di indicatori che siano facilmente misurabili ed affidabili, nonché rappresentativi delle varie situazioni ambientali;

la definizione del controllo della rumorosità del traffico indotto dalle attività di costruzione della linea: particolare attenzione dovrà essere posta per la definizione dei rilevamenti in prossimità di recettori sensibili.

35) Per le fasi di cantiere dovranno essere previste apposite campagne di monitoraggio del rumore e della qualità dell'aria (PTS e PM10).

36) Per le vibrazioni dovranno essere previsti controlli costanti sui recettori più esposti e comunque su recettori scelti per rappresentatività, sia rispetto alle loro tipologie architettoniche e di uso che alla loro distribuzione sul territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche di trasmissività dei terreni.

37) Dovranno essere previste apposite forme di controllo per il rilievo della qualità nella realizzazione dell'efficacia delle mitigazioni, delle compensazioni, nonché dei ripristini.

38) Dovrà essere definito un monitoraggio che comprenda anche le fasi di allestimento dei cantieri e di smantellamento alla chiusura dei lavori; inoltre, per la definizione del monitoraggio per la componente "rumore", dovrà essere tenuto conto del fatto che le sorgenti di rumore sono diverse, numerose e possono realizzare sinergie di emissione acustica, essendo contemporaneamente attive più tipologie lavorative.

Architettura

39) Dovrà essere integrata la documentazione che indichi l'aspetto e l'impatto delle opere emergenti delle stazioni sul piano stradale.

Archeologia

40) Tutte le opere di scavo a cielo aperto relative alla costruzione delle stazioni e dei pozzi di ventilazione saranno eseguite, con l'assistenza di operatori archeologi specializzati ed accreditati, sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza. I siti archeologici eventualmente individuati durante l'assistenza in corso d'opera dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione.

41) Compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, saranno effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, secondo le esigenze e le modalità da concordare con la Soprintendenza competente, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate.

PARTE 2ª - RACCOMANDAZIONI

42) Dovrà essere valutata con attenzione la possibilità di inserire nella tratta in oggetto una terza stazione, di modo che la distanza interstazionale sia compresa entro 600 metri.

09A00569

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria Nazionale Italia 2008, estrazione 6 gennaio 2009 in Roma

Premi di Prima Categoria

Serie	Numero	Premio
E	502242	€ 5.000.000,00
L	357404	€ 3.000.000,00
F	547314	€ 2.000.000,00
N	323631	€ 1.500.000,00
S	663401	€ 1.200.000,00
C	397615	€ 1.000.000,00

Premi di Seconda Categoria

N. 10 PREMI DI € 250.000,00 CADAUNO

Serie	Numero	Serie	Numero
O	499373	F	852483
N	847489	C	717685
A	792689	M	457381
M	935230	G	386206
N	073137	G	885953

Premi di Terza Categoria

N. 30 PREMI DI € 50.000,00 CADAUNO

Serie	Numero	Serie	Numero	Serie	Numero
A	514833	G	454237	B	724141
F	363470	C	159988	F	442857
R	819768	P	091876	L	878225
I	646941	P	265387	M	587300
I	122707	R	873089	A	744447
T	697281	E	839648	F	976100
N	308844	M	124827	L	670007
M	555803	T	579763	U	300171
F	573416	S	153185	E	643825
T	742939	D	418621	S	189120

Premi di Quarta Categoria

N. 113 PREMI DI € 20.000,00 CADAUNO

Serie	Numero
L	437883
T	703001
P	768508
V	008287
G	969824
R	356315
S	585428
E	350281
M	296609
O	642855
I	093818
M	608698
S	221572
S	470376
R	622284
T	395136
C	435831
C	523523
I	771095
E	362165
F	614982
C	914546
A	062194
M	568023
N	420823
A	768984
U	328410
G	958592
M	426952
F	719334
M	116238
Q	938050
L	879369
Q	043206
T	072340
C	991584
F	886018
I	025393
I	843651

Serie	Numero
L	808576
N	736678
S	434772
Q	737594
Z	063939
P	004921
G	126720
V	119417
N	398251
D	891278
L	856401
R	047532
A	151412
M	675018
A	414553
Z	324997
A	736087
E	457695
B	010212
L	894844
B	499541
I	381292
I	875112
A	190947
Q	384755
L	764818
R	118576
C	895036
Q	376163
S	634292
P	731489
V	214971
R	218481
R	104226
O	962280
D	343954
G	838799
F	807388
P	103507

Serie	Numero
A	114065
S	653962
E	425344
C	156460
V	074148
E	040231
R	401608
A	073604
U	184878
R	657147
A	035121
S	157115
I	558870
M	742130
T	106895
O	299841
T	651663
B	320023
Q	901177
I	559011
A	465856
B	210721
B	293168
L	095138
Q	578413
C	636985
N	046335
N	083623
D	551136
I	180274
N	620441
Q	275245
A	192813
R	002362
Q	271149

PREMI AI RIVENDITORI

1°	PREMIO € 5.000,00 BIGLIETTO	E	502242
2°	PREMIO € 4.000,00 BIGLIETTO	L	357404
3°	PREMIO € 3.000,00 BIGLIETTO	F	547314
4°	PREMIO € 2.500,00 BIGLIETTO	N	323631
5°	PREMIO € 1.600,00 BIGLIETTO	S	663401
6°	PREMIO € 1.300,00 BIGLIETTO	C	397615

AI VENDITORI DEI 10 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 1.000,00 CIASCUNO

AI VENDITORI DEI 30 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI TERZA CATEGORIA € 850,00 CIASCUNO

AI VENDITORI DEGLI 113 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI QUARTA CATEGORIA € 700,00 CIASCUNO

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio Lotterie Nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti integri ed in originale, devono essere presentati presso uno sportello Intesa Sanpaolo o presso **l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali - Viale del Campo Boario,56/D - 00153 Roma -** o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio Premi, a mezzo raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale)

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Bollettino Ufficiale dell'estrazione

09A00643

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «ICIM S.p.a.», in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 18 dicembre 2008 l'Organismo «ICIM SPA»- Piazza Diaz 2 – Milano è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

09A00450

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza in materia di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», in corso di conversione (d'ora in avanti, il «decreto-legge») (1) , a partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale (d'ora in avanti, «mutui») sono tenute ad assicurare alla clientela la possibilità di stipulare tali contratti a un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

Alla Banca d'Italia è affidato il compito di dettare disposizioni volte ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.

In relazione a ciò, le banche che offrono mutui sono tenute a predisporre, con riferimento al nuovo contratto indicato in premessa e a decorrere dal 1° gennaio 2009, la documentazione di trasparenza in conformità alle vigenti disposizioni in materia (2) . Considerata, inoltre, la complessità e la diversificazione delle tipologie di mutuo offerte dalle banche, alle quali si aggiunge ora, obbligatoriamente, quella introdotta dal decreto legge, e al fine di pubblicizzare meglio l'esistenza di quest'ultima nell'ambito del ventaglio delle offerte della banca, si ritiene opportuno che sia fornita alla clientela un'informativa riguardante tutte le tipologie di mutuo offerte dalla banca stessa, che agevoli le scelte del cliente verso prodotti potenzialmente più confacenti alle sue esigenze.

Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2009, le banche che offrono mutui in Italia predispongono – in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto, redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (3) - un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:

a) elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, facendo rinvio ai rispettivi fogli informativi per la pubblicizzazione delle condizioni economiche e contrattuali specificamente riguardanti i prodotti in questione;

b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo di cui al punto *a)*, secondo modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei prodotti in questione, almeno: *i)* il tasso di interesse (in caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e l'ammontare del tasso al momento della pubblicità, con l'avvertenza che si tratta di un mero esempio) (4) ; *ii)* la durata minima e massima del mutuo; *iii)* le modalità di ammortamento; *iv)* la periodicità delle rate:

c) è messo a disposizione del cliente nei casi e secondo le modalità previste per i fogli informativi (5) ;

d) è inviato, in occasione della prima comunicazione periodica utile (e comunque non oltre il 15 aprile 2009), ai clienti che hanno un mutuo in essere con la banca.

Roma, 30 dicembre 2008

Il direttore generale: SACCOMANNI

09A00451

---

(1) Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2009 - Serie generale.

(2) Titolo VI del Testo unico bancario; sezione IV-bis del titolo III, parte III del Codice del consumo; deliberazione del CICR 4 marzo 2003; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Capitolo 1.

(3) Cfr. nota 2.

(4) I valori possono essere anche riportati nel loro ammontare massimo

(5) Titolo X, Capitolo 1 Ssezione II, paragrafi 3, 4 e 5 delle Istruzioni di vigilanza per le banche. Cfr. altresì le precisazioni pubblicate nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del 2005.

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del signor Jordan LEGHISSA, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «LEGIŠA» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0047377 2008 di data 9 dicembre 2008, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/372 di data 03.18.1935 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Giovanni LEGISA, nato il 24 maggio 1872 a San Pelagio (Duino-Aurisina/Trieste) era stato ridotto nella forma italiana di «LEGHISSA», con estensione alla moglie Giuseppina COLJA, ai figli Francesco, Giuseppe, Emma, Olga, Maria Giovanna, Albina, alla nuora Olga ADAMIC ed al nipote Francesco.

Per l'effetto, il cognome del signor Jordan LEGHISSA, nipote di Francesco, nato il 26 marzo 1961 a Duino-Aurisina e residente a Trieste, Località Santa Croce n. 181 è ripristinato nella forma originaria di «LEGIŠA» come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

09A00396

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Integra Società cooperativa», in Udine, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 2822 dd.18 dicembre 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Integra Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Udine, costituita addì 9 novembre 2005, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, Via Teano n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A00397

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-014) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.